



GAMBINO - ZANOTTI

ST. ASS. GAMBINO G. ZANOTTI M.
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

PERIZIE E CONSULENZE - CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

VIA STELVIO, 9 - 20026 NOVATE MILANESE (MI) - Numero citofono: 801

Tel: 023548841 – 0239101093 – 0239101824 Fax: - 023548839 - C.F. / P.IVA 09340650152

e-mail: gzprotez@tin.it - Indirizzo Skype gambino.web

sito web: <http://web.tiscali.it/gambinozanotti/>

Ing. G. Gambino cell. 348/8567831

Dott. A. Gambino cell. 348/8567833

INTERVENTO ING. GIOVANNI GAMBINO
AL 1° CONVEGNO NAZIONALE:
“CONOSCERE, VALUTARE, GESTIRE I RISCHI
NEGLI “SPAZI CONFINATI” PER NON
LAVORARE IN UN “BUCO NERO””

26 Ottobre 2011 - Presso il Politecnico di Milano



Gambino Ing. Giovanni Dott. in Giurisprudenza
Iscritto nell'albo dei Consulenti del Giudice
Ord. Ingegneri n. 10305

Zanotti Maria Dott. in Chimica
n. 2504 Ord. Chimici

Gambino Antonino Dott. in Chimica
Iscritto nell'albo dei Consulenti del Giudice
Perito chimico industriale
Ord. Chimici n.2736 - Coll. Per.Ind. n.3749

GAS-FREE

L'argomento gas free sembra che sia stato trattato, per la prima volta, nella Circolare protocollo 545290 n. 64 del 29 Ottobre 1969; al riguardo si allega il documento: *"Il consulente chimico di porto"* tratto dalla rete (c.f.r. allegato n. 1).

Successivamente l'argomento gas free è stato oggetto del D.Lgs n. 272 del 27/07/1999, del quale si riporta uno stralcio (c.f.r. allegato n. 2).

Il D.Lgs n. 272 del 27/07/1999 riguarda in modo specifico attività portuale e non altrimenti; la norma prevede che le attività per il rilascio della certificazione gas-free vengano condotte dal Consulente Chimico di porto iscritto in apposito albo (c.f.r. allegato n. 3).

Preme evidenziare che il D.Lgs 272/99 richiamato non prevede la certificazione gas free a tempo.

Ancora si ritiene necessario evidenziare che la certificazione gas free è specifica delle attività portuali ed è appannaggio esclusivo del Chimico di porto.

Malgrado ciò, stanno proliferando ditte che procedono al rilascio di certificazioni gas-free nei campi più disparati, comprese cisterne automontate.

Si veda al riguardo una ricerca in rete che si riporta in allegato n. 4.

L'intervento all'interno di serbatoi che abbiano contenuto liquidi infiammabili è regolamentata da tutta una serie di linee guida; si richiama al riguardo: la guida operativa dell'ISPESL, che regola l'accesso nei luoghi confinati.

Questa guida operativa non prescrive il rilascio di dichiarazione di gas free.

Si riporta in allegato n. 5 il sommario della guida richiamata.

Anche L'INAIL ha emesso una linea guida denominata: *"Soccorso in ambienti confinati"* (allegato n. 6).

Dette linee guida non prescrivono la elaborazione del certificato gas free.

L'ARPA, acronimo di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, ha redatto il documento *"Linee guida serbatoi interrati"* (allegato n. 7), si tratta di una pubblicazione volta a tutelare l'ambiente sia per la gestione sia per la dismissione di serbatoi interrati; detta norma, con riferimento alla dismissione, richiama la certificazione gas free; la demolizione del serbatoio deve avvenire entro le 24 ore dal rilascio della certificazione gas free.

Si precisa che le linee guida non sono norme giuridiche, ma rientrano nella categoria delle norme tecniche e, quindi, non sono cogenti, ma volontarie, in forza del Testo Unico.

Si veda al riguardo la nostra pubblicazione allegata (allegato n. 8).

La guida dell'ARPA non riguarda, quindi, in modo specifico la manutenzione di apparecchiature che prevedono l'accesso di personale; si riporta in allegato n. 6 uno stralcio di detta linea guida.

Allegato:

- 1) Documento: *"Il consulente chimico di porto"*;
- 2) Stralcio del D.Lgs n. 272 del 27/07/1999, che prevede il documento gas free;
- 3) Consulente Chimico di porto;
- 4) Ricerche tratte dalla rete sulla certificazione gas-free;
- 5) Frontespizio linee guida ISPESL;
- 6) Linea guida INAIL: *"Soccorso in ambienti confinati"*;
- 7) Stralcio linea guida ARPA: *"Linee guida per serbatoi interrati"*, che prevede certificazione gas free a tempo (durata 24 ore) nel caso di dismissione di serbatoi;
- 8) Articolo: *"Sicurezza: le norme UNI-CEI al posto della regola tecnica"*.

Allegato 1)

**DOCUMENTO:
“IL CONSULENTE CHIMICO DI TORINO”**

www.spazioconfinato.it

IL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

Nel 1951 a seguito di gravi incidenti che suscitarono vivo allarme negli ambienti marittimi nazionali ed inquietanti interrogativi sulla efficacia dei Regolamenti delle norme allora in vigore, l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto emanò la Circolare n. 1/8705 del 26.05.1951 con la quale veniva ordinato che lo stato di degassificazione e di pulizia delle navi cisterna venisse accertato, prima del loro ingresso in porto, da parte di un "Perito Chimico" laureato ed iscritto all'Albo Professionale, in possesso della cultura chimica e degli elementi di architettura navale necessari per svolgere tale compito.

L'esito positivo degli accertamenti doveva essere attestato da un certificato di NON PERICOLOSITA' (gas free certificate) rilasciato dalla Autorità Marittima.

Nel 1969 a seguito di esplosioni avvenute su tre VLCC (Very Large Crude Oil Cargo), la Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti dell'ex Ministero della Marina Mercantile, sentito il parere del Comitato centrale per la Sicurezza della Navigazione e della Commissione Consultiva per le sostanze Esplosive ed Infiammabili presso il Ministero dell'Interno, emanò la Circ.prot. n. 545290, serie I-n.64 del 29 ottobre 1969, con le "Istruzioni in ordine all'emanazione delle ordinanze per la sicurezza dei porti e delle rade".

Gli Organi Centrali, facendo proprie le normative in materia di sicurezza navale in vigore negli altri paesi, in particolare negli U.S.A., con le "istruzioni" in argomento delinearono i requisiti minimi richiesti per ottenere l'abilitazione ad esercitare l'attività di "Consulente Chimico di Porto", definirono la natura dei compiti da svolgere, le modalità per il rilascio dei certificati di NON PERICOLOSITA' e le misure da adottare per effettuare in sicurezza lavori a bordo delle navi che avevano trasportato prodotti petroliferi o altri merci pericolose.

Nel 1984, riconosciute il loro elevato livello di professionalità in materia di sicurezza, i Consulenti Chimici in attività nei vari porti vennero inseriti di ufficio negli elenchi degli esperti abilitati al rilascio delle certificazioni ai fini della prevenzione incendi ai sensi della legge 07.12.1984 n. 818 del Ministero degli Interni.

Successivamente a seguito dell'emanazione da parte dei Governi di Regolamenti più severi e Convenzioni più rigide per prevenire i danni e proteggere l'ambiente dagli inquinamenti vennero estese le competenze dei Consulenti Chimici di porto in materia di sicurezza portuale e della navigazione. Vennero emanati Regolamenti riguardanti il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing), Regolamenti per il trasferimento da nave a nave di prodotti liquidi alla rinfusa, Regolamenti per il trasporto di sostanze solide alla rinfusa scorrevoli o aventi "chemical hazards" e Regolamenti riguardanti la MARPOL 73/78 Annessi I, II e III per consentire alle Autorità Marittime di affrontare le peculiarità e la complessità dei

problemi con strumenti idonei e poter svolgere adeguatamente i compiti istituzionali in materia di sicurezza portuale e della navigazione.

Dalla fredda esposizione della normativa può darsi che non sia molto chiara la funzione "pratica" del Chimico di Porto, per questo motivo vogliamo esporre nel dettaglio una visita di una nave in rada. Dopo aver ricevuto una "chiamata" per effettuare l'ispezione, il "Chimico" valuta lo scopo per cui la nave chiede di entrare in porto e il tipo di lavoro che dovrà effettuare la nave quando sarà ormeggiata o in bacino. Questa valutazione gli serve per scegliere il tipo di strumentazione che impiegherà durante il sopralluogo. Ciò è particolarmente vero se gli serviranno degli strumenti sofisticati che normalmente non porta con sé.

Appena arrivato a bordo egli procede alla calibrazione degli strumenti che intende utilizzare, prende contatto con il primo ufficiale della nave per informarsi sul tipo di carico trasportato, sul modo di lavaggio delle cisterne, come quest'ultime sono state ventilate. Particolare riguardo il chimico avrà per le tubazioni e si informerà presso il primo ufficiale sul sistema "tubazioni", sul sistema di riscaldamento delle cisterne, sul sistema "zavorra", e sull'impianto antincendio della nave controllando in pianta questi sistemi. Il chimico sa che il piano delle tubazioni è frequentemente cambiato a bordo delle navi senza correggere i disegni della nave. Il chimico conferirà anche con il cantiere navale di riparazione per informarsi sulla natura, sull'estensione e sulle zone di lavoro di riparazione.

A questo punto il "chimico" inizia la sua ispezione. Il suo obiettivo è accertare se il lavoro può essere effettuato in sicurezza e se gli uomini lavoreranno in ambiente sicuro. Il chimico analizza l'atmosfera delle cisterne e degli spazi vuoti (cofferdam, ecc.); egli fa cadere una manichetta di neoprene di lunghezza adeguata connessa al suo strumento indicato e di gas combustibile in cisterna e prenderà un campione di aria per accertare innanzi tutto la presenza o meno di gas/vapori infiammabili. Se le cisterne del carico hanno trasportato sostanze tossiche, non solo deve controllare il contenuto di ossigeno o la presenza o meno di gas infiammabili, ma in base alle sue preparazioni di "chimico" dovrà scegliere il tipo di strumentazione da adottare. Il chimico sa quali carichi e quali combustibili contengono vapori tossici per cui egli verificherà se l'atmosfera delle cisterne rientra o meno nei limiti di sicurezza (TLV o TWA). Per esempio, in relazione alle condizioni delle cisterne (presenza di strati di ruggine, ecc.) e al contenuto di benzene in un carico di benzina, l'atmosfera delle cisterne del carico dovrà essere controllata in modo da assicurarsi che il contenuto di benzene sia al di sotto di 1 ppm.

L'esperienza e il livello di preparazione consentirà al Chimico di Porto di prendere la giusta decisione. Facendo uso di uno specchio il chimico controllerà lo stato delle cisterne stando in coperta. Egli sarà particolarmente attento alla presenza di residui sul fondo delle cisterne che potrebbero provocare in seguito dei problemi e che sono la spia di come è stata fatta la pulizia delle cisterne.

Quando ha accertato che l'ingresso degli uomini nelle cisterne del carico è sicura egli entra nelle cisterne per controllare che non siano presenti residui che potrebbero creare condizioni di lavoro pericolose durante lavori con fonti termiche, creare comunque condizioni pericolose all'interno delle cisterne. Egli controllerà inoltre lo stato delle pareti e delle strutture delle cisterne (tipo di vernice, superfici con ruggine stratificata, ecc). Gli strati di vernice e gli strati di ruggine assorbito i carichi trasportati dalla nave e possono emettere vapori pericolosi modificando l'atmosfera delle cisterne e creando situazioni pericolose per i lavoratori. Se durante l'ispezione il chimico trova dei residui del carico egli ne prenderà un campione che analizzerà nel proprio laboratorio a terra o, se possibile, sottoporrà subito al test di bruciatura. Questa prova dirà al chimico se le cisterne dovranno essere pulite di nuovo. Durante la sua visita il chimico controllerà le tubazioni del carico, il sistema zavorra, le serpentine di riscaldamento del carico, il sistema di ventilazione e le tubazioni dell'impianto antincendio. Molti incendi sono stati provocati da tracce di carico rimaste intrappolate nelle tubazioni, il chimico deve conoscere a fondo questi problemi e deve saper stabilire quali prove effettuare e quali rimedi suggerire.

Potremmo continuare ad illustrare l'attività del "Chimico" o dissertare su altre problematiche che egli si trova ad affrontare per dimostrare quanto sia delicata ed importante la sua opera a bordo delle navi e nell'ambito portuale. A noi sembra che possa bastare questa definizione: il Chimico di Porto è un professionista **indipendente** che si fa carico di enormi rischi e responsabilità per la sicurezza della nave e delle persone che vi lavorano.

Dott. Ubaldo Costa

Allegato 2)

**STRALCIO DEL D.LGS N. 272 DEL 27/07/1998
CHE PREVEDE IL DOCUMENTO GAS FREE**

www.spazioconfinato.it

D.Lgs. Governo n° 272 del 27/07/1999

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ancore portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

Doc. **399B0272.900** di Origine Nazionale

emanato/a da: **Presidente della Repubblica**

e pubblicato/a su: **Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 185 del 09/08/1999**

riguardante:

TRASPORTI - Sicurezza marittima - Disposizioni relative a navigazione, navi e personale

SOMMARIO

NOTE

TESTO

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Documento di sicurezza

Art. 5 - Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

Art. 6 - Formazione dei lavoratori

Art. 7 - Comitato di igiene e sicurezza del lavoro

Capo II - DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI

Art. 8 - Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave

Art. 9 - Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave

Art. 10 - Spazio libero per l'accesso alle stive

Art. 11 - Boccaporti

Art. 12 - Locali chiusi a bordo delle navi

Art. 13 - Lavoro in stiva

Art. 14 - Registro degli apparecchi e degli accessori

Art. 15 - Controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra

Art. 16 - Manutenzione degli apparecchi di sollevamento di bordo

Art. 17 - Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive

Art. 18 - Uso dei trasportatori meccanici continui

Art. 19 - Uso dei trasportatori pneumatici

Art. 20 - Operazioni sui vagoni ferroviari

Art. 21 - Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose

Art. 22 - Sosta nelle aree portuali di merci pericolose

Art. 23 - Sostanze radioattive

Art. 24 - Utilizzazione delle pallets

6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.

Art. 47 - Operazioni di saldatura elettrica

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
- b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.

2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:

- a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;
- b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
- c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.

Art. 48 - Lavori in locali chiusi e angusti

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna;
- b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
- c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente;
- d) nei lavori che implicano l'uso di cariche esplosive, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
- e) per le lavorazioni a fuoco sia prevista idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata a svolgere il servizio di rivelazione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dell'Autorità.

Art. 49 - Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili

1. Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.

2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in cisterne di petroliere ed in grandi depositi con accesso dall'alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono evitarsi con sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi del nulla osta dell'Autorità marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affinché

- a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire

Allegato 3)

CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

www.spazioconfinato.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 769/08/cnc/faut

Roma, 4 dicembre 2008

A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto
marittimo ed aereo
Direzione Generale per le Infrastrutture della
navigazione marittima ed interna.
Viale dell'Arte 16
00144 Roma

p.c.

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto
Viale dell'Arte 16
00144 Roma

A tutte le Autorità Portuali d'Italia
Loro Sedi

Tutte le Capitanerie di Porto d'Italia
Loro Sedi

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV° Novembre 144
00187 Roma

All'Associazione Nazionale Ingegneri e Chimici dei
Porti
Via Lido Sacramento, 39/A
96100 Siracusa

All'Associazione Nazionale Chimici di Porto
Via Leonardo da Vinci, 5
57123 Livorno

Oggetto: *Consulenti Chimici di Porto.*

Si fa riferimento alla istituzione ad opera di diverse Autorità marittime di un registro, con circoscrizione territoriale, alla cui iscrizione - e ai requisiti ivi previsti - viene condizionato l'esercizio dell'attività afferenti alla figura dei c.d. consulenti chimici di porto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Questo Consiglio Nazionale si è già espresso sulla questione con la determinazione del 20 giugno 2005, Prot.433/05/cnc/fta, che qui si intendono per integralmente richiamate.

Preso atto della diffusione di pareri e comunicazioni da parte di altri Enti e Associazioni, a vario titolo, rappresentative di operatori del settore, si ritiene opportuno e doveroso spiegare quanto segue.

1. L'art. 68 del Codice della Navigazione stabilisce che:
- coloro che esercitano una attività nell'ambito del demanio marittimo sono "soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto" (1° comma);
- coloro che esercitano tali attività possono essere soggetti "ad iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni" (2° comma).

2. La sopracitata disposizione non istituisce la figura professionale del c.d. consulente chimico di porto né prevede o attribuisce ad alcuna Autorità il compito e potere di stabilire requisiti formativi e/o professionali per esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo.

3. Essa è piuttosto diretta ad attribuire all'Autorità competente funzioni di vigilanza su coloro che esplicano la loro attività nel demanio marittimo. E' in tale contesto che deve essere coerentemente letta la facoltà di istituire registri. Questi ultimi sono strumentali all'esercizio dei compiti di vigilanza; in altri termini essi hanno funzione di monitoraggio e non di abilitazione all'esercizio dell'attività.

4. Anche il riferimento alle (altre) "speciali limitazioni" - ove letto ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, secondo cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" - non può costituire indice adeguato a fondare il preteso potere ordinamentale posto che quest'ultimo è estraneo al valore semantico e giuridico del termine "limitazione" in quanto è dallo stesso presupposto.

5. A ciò si aggiunga che, nel nostro ordinamento, la istituzione di professioni il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in albi o elenchi è espressamente demandato dall'art. 2229 c.c. alla "legge".

6. La Corte Costituzionale ha costantemente escluso il potere delle stesse Regioni di legiferare in materia ai sensi dell'art. 33, comma 5, e dell'art. 117 Cost. Basti qui citare la sentenza n. 424/2005, nella quale si legge che "la potestà legislativa delle regioni in materia di 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quali limite di ordine generale, inalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005)".

7. E' di tutta evidenza che l'istituzione della figura professionale del consulente chimico di porto - preclusa al legislatore regionale - ad opera di un atto amministrativo da parte di una Autorità amministrativa (territoriale) è priva di qualsiasi giustificazione normativa, vieppiù se si considera la frammentarietà dell'indice normativo sulla quale si pretende di fondarla.

8. A ciò si aggiunga che da una lettura dell'art. 68 cod. nav., priva di suggestioni ideologiche, emerge chiaramente che:

- a) la vigilanza di cui al 1° comma ha come presupposto l'esplicazione dell'attività nell'ambito del demanio marittimo e, pertanto, postula la capacità e competenza di coloro che la esercitano: capacità e competenza che, in ogni caso, dovranno essere accertate e valutate alla luce delle leggi che disciplinano l'attività medesima;
- b) le limitazioni di cui al 2° comma sono strettamente correlate all'esplicazione della vigilanza di cui al comma 1°.

9. Alla luce di tali premesse, è altresì evidente che per l'identificazione degli operatori che possono esplicare le loro attività nell'ambito del demanio marittimo occorre fare riferimento alla legislazione nazionale.

10. Ed è altresì di tutta evidenza che tale legislazione non prevede e non conosce la figura del c.d. consulente chimico di porto come autonoma professione.

11. Ne deriva che l'identificazione degli operatori può e deve essere condotta alla luce e in ragione delle attività e, quindi, delle prestazioni dagli stessi rese.

12. A tal fine soccorrono le leggi professionali, che definiscono le competenze delle singole categorie e, in assenza di norme speciali, attribuiscono agli iscritti negli albi l'abilitazione all'esercizio delle prestazioni alle stesse afferenti.

13. Ne consegue che, in assenza di norme speciali, la specifica abilitazione professionale è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio delle attività afferenti, ed eventuali restrizioni si espongono a censure, anche ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e s.m.i., fatto salvo, nel caso in esame, il diritto-dovere di vigilanza delle Autorità marittime su chi esplica la propria attività nell'ambito del demanio marittimo.

14. Non è, forse, inutile sottolineare che, per evitare conseguenze non accettabili sul piano della costituzionalità, le eventuali limitazioni del diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale devono essere previste dalla legge, non certo da atti amministrativi, a cui sono riconducibili le determinazioni delle Autorità marittime.

15. Sulla base delle considerazioni appena svolte - che erano già state segnatamente oggetto delle note di questo Consiglio Nazionale del 20 giugno 2005 prot. 43305/cnc/fta e 10 febbraio 2005, prot. 132/05/cnc/faut - è da ritenersi che:

- nulla osta alla programmazione di corsi diretti alla specifica formazione di coloro che esercitano attività nell'ambito del demanio marittimo;
- ma tali corsi non hanno carattere obbligatorio e alla loro frequentazione non consegue alcuna abilitazione specifica né può costituire condizione per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito del demanio marittimo.

16. Come si è già avuto occasione di argomentare, l'abilitazione all'esercizio delle prestazioni (anche) nell'ambito del demanio marittimo ha indice nella legge professionale.

17. In tale riguardo, è doveroso ribadire che mentre l'art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 prevede espressamente che gli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine dei Chimici possano svolgere: "avvertimenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non inquinabilità per le navi"; non si rinvengono analoghe o similari attribuzioni in capo ad altre categorie professionali.

18. Per quanto sopra esposto, questo Consiglio Nazionale ritiene che la istituzione di un registro con la denominazione "Consulenti chimici di porto" possa essere legittima solo a condizione che lo stesso sia riservato agli iscritti all'albo tenuto da questo Ordine professionale ai quali è, per legge, riservato il titolo di "Chimico".

19. Con tale assunto non si vuole certo negare l'ammissibilità di un registro ex art. 68 cod. nav. per il monitoraggio di coloro che esercitano la loro attività nell'ambito del demanio marittimo.

L'ambito soggettivo e la denominazione del registro devono, tuttavia, essere ordinati in modo da assicurare la compiuta tutela della clientela e il rispetto della legge.

Corollario dell'indebito ricorso al titolo di "Chimico" nel registro ex art. 68 cod. nav. è la sua utilizzazione da parte degli iscritti al registro medesimo in spregio all'ordinamento della professione di chimico che riserva il titolo ai soli iscritti all'albo tenuto dagli Ordini (d.p.r. n. 328/2001), con protezione penale e amministrativa.

In difetto questo Consiglio Nazionale, a cui legge demanda espressamente il compito di vigilare sul corretto utilizzo del titolo, si vedrà costretto a ricorrere alle competenti sezioni di Giustizia.

20. Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale dei Chimici:

- invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di competenza, ad adottare le necessarie iniziative nei confronti delle Autorità vigilate per il rispetto della legalità;

- diffida le Autorità preposte ai registri ex art. 68 cod. nav. denominati "Consulenti Chimici di porto" dal procedere ad iscrivere soggetti che non appartengono all'Albo dei Chimici,

- invita le Autorità preposte ai registri ex art. 68 cod. nav. a regolare la tenuta dei suddetti registri in modo da assicurare il rispetto della legge.

Distinti saluti.

Il Presidente

Prof. Chim. Armando Zingales



Allegato 4)

**RICERCHE TRATTE DALLA RETE
SULLA CERTIFICAZIONE GAS FREED**

www.spazioconfinato.it



certificazione gas free

Cerca

Circa 30.500 risultati

Ricerca avanzata

- Tutto
- Immagini
- Video
- Notizie
- Shopping
- Più contenuti

- Nel Web
- Pagine in italiano
 - Pagine da: Italia
 - Più strumenti

Certificazione gas-free serbatoi

Certificazione gas-free serbatoi. Assistenza in cantiere da parte di un tecnico abilitato per la verifica, con idonea attrezzatura, dell'assenza di gas all'interno del ...
rivesonline.com/certificazione_gas-free_serbatoi.html - Copia cache - Simili

Certificati Gas Free e Accesso a Spazi Confinati

Rilascio di CERTIFICATI di GAS FREE e di NON PERICOLOSITA' per l'ingresso e per lavori in serbatoi o spazi chiusi che hanno contenuto sostanze pericolose. ...
www.chimicambiente.com/index.php?option=... - Copia cache - Simili

bonifica serbatoi

4. ulteriore degasificazione del serbatoio con aspirazione dell'aria e gas a mezzo a ... 5. piombatura del veicolo e preparazione della certificazione gas free ...
www.3c-srl.it/servizi-Serbatoi.html?id=17 - Copia cache - Simili

Servizi di Gas Free

2 giorni fa ... **Certificato di Gas Free:** Il certificato rilasciato dal Ns tecnico deve essere allegato al permesso di lavoro della Committente. Sul permesso di ...
www.sisworld.net/servizi/servizi-di-gas-free - Copia cache - Simili

FAQ Bonifiche

nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione "gas-free", nelle 24 ore precedenti la rimozione, che attesti l'operatività in ...
www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Rifuti/.../faq_bonifiche.pdf - Copia cache - Simili

Bonifica e prova gas free' serbatoio: Cuneo Piemonte

Bonifica e prova gas free' serbatoio per la rilevazione della presenza di gas: a ... Al termine dei lavori Vi verranno rilasciati i CERTIFICATI DI BONIFICA e GAS ...
www.rameromario.com/bonifica_serbatoi.html - Copia cache - Simili

Varie - Consiglio Nazionale dei Chimici

Con riferimento al quesito posto riguardante le analisi di ...
www.chimici.it/cnc/index.php?id=311 - Copia cache - Simili

IngForum • Leggi argomento - urgenza competenze su gas free ...

Oggetto del messaggio: urgenza competenze su gas-free e tecnico gestore impianti ... può rilasciare certificazioni gas-free per autocisterne. ...
www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t... - Copia cache - Simili

Bonifica dei serbatoi con rilascio di certificazioni gas-free VALLI SpA

Bonifiche off-site - Bonifica dei serbatoi con rilascio di certificazione "gas-free" La rimozione dei serbatoi comporta operazioni accessorie necessarie alla loro ...
www.vallispa.com/20/servizi_bonifiche_07.php - Copia cache - Simili

..... ECOTANK S.r.L.

Rilascio del certificato di bonifica e resa Gas free del serbatoio. Serbatoio prima della bonifica. Serbatoio dopo la bonifica. Operazione di resa Gas-Free ...
www.rossettoserbatoi.it/prodotti_boni_gasfree.htm - Copia cache - Simili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avanti

certificazione gas free

Cerca

Guida per la ricerca Inviaci commenti

Home Page di Google Soluzioni pubblicitarie Privacy Tutto su Google

Allegato 5)

FRONTESPIZIO LINEE GUIDA ISPESE

www.spazioconfinato.it

GUIDA OPERATIVA

Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose

Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:
"Lavori in ambienti sospetti di inquinamento"

Allegato 6)

**LINEA GUIDA INAIL:
“SOCCORSO IN AMBIENTI CONFINATI”**

www.spazioconfinato.it

Azienda
U.S.L.
di
Bologna



INAIL

SOCCORSO IN AMBIENTI CONFINATI

Manuale delle metodiche
di soccorso sanitario
in ambienti confinati



A cura del GECAV (Gestione Emergenza Cantieri Alta Velocita' e Variante di Valico)

Allegato 7)

**STRALCIO LINEA GUIDA ARPA:
“LINEE GUIDA SERBATOI INTEGRATI”,
CHE PREVEDE CERTIFICAZIONE GAS FREE A TEMPO (DURATA 24
ORE) NEL CASO DI DISMISSIONE DI SERBATOI**

www.spaziocoinformato.it



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

LINEE GUIDA
SERBATOI INTERRATI

A cura del Gruppo di Lavoro

“Predisposizione delle linee guida per la gestione dei serbatoi interrati”

istituito presso il Settore Suolo, Rifiuti e Bonifiche

ARPA Lombardia – Via Restelli, 1 Milano

Milano, Aprile 2004

CAPITOLO 6

DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI – INDAGINI AMBIENTALI

L'atto di dismissione di un serbatoio interrato ed il conseguente riutilizzo dell'area costituisce un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali.

A questo riguardo, fatta salva l'eventuale decisione da parte del soggetto interessato di procedere direttamente all'attivazione del D.M. 471/99 (artt.7-9), si ritiene necessario che a seguito di una dismissione di un serbatoio interrato, debba essere effettuata una verifica dell'integrità dell'impianto nonché un'indagine ambientale preliminare dell'area al fine di verificare eventuali effetti di alterazione delle matrici circostanti (acqua, suolo, sottosuolo) derivanti da perdite sistematiche od occasionali in seguito a lesioni del manufatto o da modalità di utilizzo non corrette.

Nel caso, poi, si riscontri contaminazione il sito dovrà essere considerato inquinato, così come la mancata effettuazione dell'indagine preliminare prefigura una condizione di pericolo concreto ed attuale. In tali situazioni si rende necessario procedere ad una caratterizzazione dell'area ai sensi del D.M.471/99 e quindi alla sua bonifica.

In seguito all'annullamento del D.M. 270/99, che prevedeva la comunicazione di dismissione all'Autorità competente, il riferimento normativo attualmente vigente è, come detto, contenuto nel Regolamento locale d'Igiene di ciascun comune ovvero nel Regolamento locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia.

Tali regolamenti possono espressamente prevedere che la dismissione dei serbatoi interrati vada segnalata, in tal caso la comunicazione, oltre che al Sindaco, andrà fatta ad ARPA relativamente agli aspetti di tutela ambientale.

L'importanza ai fini ambientali delle operazioni di dismissione di serbatoi interrati rende opportuno, in attesa di una specifica normativa nazionale, un aggiornamento dei Regolamenti locali d'Igiene a livello comunale, che preveda espressamente l'obbligo di effettuare la comunicazione di dismissione al Comune e ad ARPA nonché di procedere all'effettuazione di indagini ambientali atte ad accertare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali.

A tale riguardo si evidenzia che in alcuni Regolamenti comunali, quali quello del Comune di Milano (art. 2.27 R.l.d'l.), viene già espressamente previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione di dismissione del serbatoio interrato.

In ogni caso nel momento in cui viene fatta comunicazione di dismissione, ovvero venga richiesto da parte del Sindaco il supporto di questa Agenzia, si ritiene necessario seguire una procedura che consenta l'accertamento di eventuali fenomeni di contaminazione. A tal fine viene di seguito proposta una specifica procedura metodologica.

6. Comunicazione in caso di dismissione di serbatoi interrati

Nel caso di *dismissione con rimozione* entro i successivi 12 mesi, nella comunicazione si ritiene necessario siano indicati:

- a) generalità del titolare e del serbatoio (planimetria, numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità), nonché la data di dismissione;
- b) modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto di accesso al passo d'uomo, e dell'eventuale certificazione gas-free nel caso di

stoccaggio di sostanze infiammabili che possano determinare problemi di esplosività dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti la rimozione):

- c) modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio con individuazione del soggetto produttore di rifiuti che deve essere individuato o nella società che opera la bonifica del serbatoio o nel proprietario del serbatoio medesimo;
- d) l'impegno di comunicare ad ARPA, ad intervento effettuato, la corretta esecuzione dei suddetti interventi mediante dichiarazione della ditta intervenuta allegando la documentazione (copia formulario) di corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti (entro 30 giorni dalla data di esecuzione);
- e) l'impegno a rimuovere il serbatoio e le tubazioni annesse entro 12 mesi dalla messa in sicurezza temporanea;
- f) l'impegno di comunicare ad ARPA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data della rimozione e gli estremi della ditta esecutrice;
- g) l'impegno di fornire ad ARPA, con almeno 30 giorni di anticipo, il programma secondo il quale verranno effettuate le indagini ambientali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio, fatte salve eventuali indicazioni di ARPA durante la rimozione.

Nel caso di *dismissione con messa in sicurezza permanente*, nella suddetta comunicazione si ritiene necessario siano indicati, oltre a quanto previsto in precedenza ai punti (a), (b) e (c):

- h) dichiarazione circa l'impossibilità di rimozione del serbatoio, eventualmente corredata da perizia tecnica, o l'intenzione di riutilizzare il manufatto come riserva idrica purché non per usi destinati al consumo umano o comunque di tipo alimentare;
- i) la data e le modalità di esecuzione della prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse (con 10 giorni di anticipo);
- j) l'impegno di comunicare immediatamente eventuali esiti sfavorevoli della prova di tenuta;
- k) in caso di accertata integrità del serbatoio, la data entro cui si procederà alla messa in sicurezza permanente e le modalità con le quali s'intende operare (riempimento e sigillatura) oltre agli esiti positivi della prova di tenuta;
- l) nel caso sia previsto un riutilizzo del serbatoio quale riserva idrica si dovrà provvedere alla realizzazione di un rivestimento interno del serbatoio stesso con prodotto anticorrosivo, che dovrà essere correttamente certificato;
- m) l'impegno ad eseguire, fatte salve eventuali indicazioni particolari da parte di ARPA, le indagini ambientali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio/i e le tubazioni connesse che si rendessero necessarie sulla base di uno studio in cui vengono valutate le caratteristiche del serbatoio, lo stato manutentivo dello stesso, il grado di pericolosità della sostanza stoccata, le caratteristiche geologiche del sito e l'eventuale presenza di recettori ambientali sensibili. Tale studio deve essere inviato ad ARPA almeno 30 giorni prima dell'intervento di messa in sicurezza permanente.

6.2 Operazioni di dismissione e messa in sicurezza

Ogni operazione di dismissione, così come definito al paragrafo 2.2, dovrà essere accompagnata da interventi di completo svuotamento dei serbatoi stessi e delle tubazioni (aeree e/o interrato) dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti all'atto della reale dismissione, nel rispetto delle misure di sicurezza degli operatori e dell'ambiente, nonché di pulizia del pozzetto di accesso al passo d'uomo, con il conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Allegato 8)

**ARTICOLO: “SICUREZZA: LE NORME UNI-CEN
AL POSTO DELLA REGOLA TECNICA”**

www.spazioconfirmato.it



● TU. La linea guida indirizza alla corretta applicazione delle disposizioni

Sicurezza: le norme UNI-CEI al posto della regola tecnica

Le norme giuridiche in materia di sicurezza e di igiene per il lavoro, in passato, oltre a fissare gli obiettivi da raggiungere, davano anche le regole tecniche per ottemperare al precetto legislativo. In genere, tutte le norme giuridiche in materia di sicurezza fino agli anni '50 operavano rinvii molto modesti alle norme tecniche. Con l'avvento della Comunità europea, il quadro normativo nazionale si è arricchito delle direttive comunitarie e delle norme armonizzate europee. Anche le direttive comunitarie, almeno fino agli anni '80, avevano riportato le regole tecniche per ottemperare alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Il sistema di inserire alcune prescrizioni tecniche obbligatorie nelle norme giuridiche si è rivelato lento per seguire tempestivamente l'evolversi del progresso tecnico e dei materiali. Per superare il problema, i legislatori nazionali e comunitari si sono affidati alle norme tecniche che, per loro natura e processo formativo, possono seguire più rapidamente il progresso tecnico.

di Antonino Gambino e Giovanni Gambino. studio legali Dehò Masserelli

La normativa comunitaria, a iniziare dagli anni '80, ha dato il via a una chiara inversione di tendenza, determinata dalle esigenze del mercato comune, che ha privilegiato il rinvio alle norme tecniche.

Queste direttive che forniscono tale tipo di riferimento sono state denominate "direttive di nuovo approccio".

Un esempio tipico di direttive di nuovo approccio è rappresentato dalla cosiddetta "direttiva macchine", recepita nel sistema giuridico italiano con il D.Lgs. n. 49/1996.

Questa direttiva aveva descritto solamente gli obiettivi che dovevano essere raggiunti, mentre per le prescrizioni tecniche aveva rinvio alle norme armonizzate europee.

Sempre sulla "direttiva macchine", un primo elenco di norme armonizzate europee è rappresentato dal D.M. 12 marzo 1998, il quale ha fornito riferimenti di oltre 100 norme armonizzate che hanno integrato il D.F. n. 43/1996.

È opportuno segnalare che il 27 dicembre 2006 la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il testo della nuova direttiva, ora recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. In realtà, già negli anni '70, un esempio di direttiva di nuovo approccio era rappresentato dalla direttiva 73/23/CEE, recepita a livello nazionale dalla legge n. 791/1977, direttiva che per oltre trenta anni aveva definito i requisiti di sicurezza del materiale elettrico utilizzato nel campo 50 + 100 V_{ca} e 75 + 1500 V_{ca}.

Il rinvio alle norme tecniche

Le norme di buone tecniche, per loro natura e genesi, hanno carattere volontario.

Le norme giuridiche rinviano spesso alle norme tecniche, circostanza che rafforza la rilevanza giuridica che le stesse norme tecniche possono assumere.

In qualche caso, il legislatore prescrive l'osservanza della norma tecnica.



PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo

Ne consegue che le stesse diventano cogenti e assumono forza di legge.

Per esempio, la normativa sulle linee elettriche esterne, il D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062^[1], ha recepito *in toto* la norma CEI sull'argomento.

Questo provvedimento è stato poi modificato con la legge 28 giugno 1986, n. 339^[2], la quale ha seguito i criteri informativi delle norme CEI.

Altro esempio di recepimento di una norma tecnica è rappresentato dal D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675^[3], che ha recepito *in toto*, riportandone l'elenco, le norme armonizzate europee sulle apparecchiature elettriche che devono essere impiegate nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio^[4].

Lo stesso Testo unico ha incorporato, rendendola cogente, la norma UNI CEI EN 45011 [Allegato XX, parte B].

Il Testo unico ha effettuato un ampio rinvio alle norme tecniche.

È opportuno osservare che, al contrario, il D.P.R. n. 547/1955 non aveva fatto alcun riferimento alle norme tecniche.

Riassumendo, il legislatore, con la norma giuridica, fissa gli obiettivi di sicurezza e rinvia alle norme tecniche per i modi di adempiere al precetto legislativo.

È necessario osservare che le norme tecniche, oltre che nelle norme giuridiche, sono richiamate in molte direttive e in atti amministrativi, comprese le circolari.

L'UNI ha creato un database dati informatica che riguarda anche il rinvio alle norme tecniche^[5].

Innanzitutto, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, la qualifica di norme tecniche deve essere messa, in via pratica, alle norme armonizzate europee, anche non tradotte nella normativa nazionale, alle direttive, ancorché non recepite, alle buone prassi e alle linee guida predisposte dagli organismi di formazione di rilevanza nazionale (UNI e CEI).

Occorre sottolineare che anche prima che il Testo unico prendesse in considerazione le linee guida, le stesse erano richiamate nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (ora abrogata), la quale, all'art. 4, comma 2, aveva previsto che «Si considerano redatti secondo buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle GUIE dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI».

Genesi delle norme tecniche

Le norme tecniche, così come definite dal Testo unico, non nascono per impulso del legislatore, ma derivano da esigenze tecniche avvertite dagli operatori del settore.

L'espansione dei mercati e, soprattutto, la nascita del mercato comunitario hanno favorito lo sviluppo di organismi sovranazionali, ai quali prendono parte gli organismi nazionali dei vari paesi^[6].

Il ruolo delle norme tecniche

Le norme tecniche forniscono alcune prescrizioni affinché gli impianti e i prodotti siano realizzati a regola d'arte, nel rispetto

1) «Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne», nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1968, n. 264.

2) «Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne», in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1986, n. 158.

3) «Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione», nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1982, n. 264.

4) Per maggiori informazioni sulla materia si veda, di G. Gambino, C. Spelta, O. Zanetti, Aspetti tecnico giuridici dei DPR 675 e 727 del 21 Lug. 1982 concernenti l'uso di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, Tavola Rotonda Ass. Ind. Lombarda, Milano 7 giugno 1983.

5) «A livello nazionale sono stati registrati 428 casi di collegamento tra norme e leggi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la maggioranza dei quali riportati sotto forma di Decreto da parte dei diversi ministeri che trattano materia tecnica (Sviluppo economico, Salute, infrastrutture, interno, Comunicazioni, ecc.) mentre si sono rilevate citazioni di norme tecniche in 313 situazioni, nella stragrande maggioranza norme UNI nazionali o adozioni di norme europee EN o internazionali ISO. Solo in una ventina di casi sono state citate norme non esistenti a livello nazionale», in Norme e Leggi, U&C del 1° gennaio 2008.

6) Per un approfondimento sulla materia si veda, degli stessi Autori, Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/2008) e la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica, inserto Redazionale alla rivista Ingegneri Milano, Maggio 2009.



delle condizioni di sicurezza e di salute dell'utilizzatore.

In buona sostanza, le norme tecniche assolvono a due funzioni fondamentali:

- regolano in modo univoco i rapporti commerciali, in quanto il riferimento alle norme tecniche nei contratti ne semplifica la stesura, evita regolamentazioni minuziose ed elimina sul nascere possibili controversie;
- forniscono le regole per realizzare gli impianti in modo tecnicamente corretto e in possesso dei requisiti essenziali di sicurezza.

La prima funzione ha carattere privatistico, in quanto regola i rapporti fra le parti contraenti; la seconda ha carattere pubblicistico, in quanto è volta a tutelare la salute e la sicurezza dell'utilizzatore-consumatore, in ossequio al principio *neminem laedere*.

Le norme tecniche, assieme ai codici civile e penale, pongono dei limiti alla volontà contrattuale delle parti.

Per esempio, non possono essere oggetto di contrattazione i requisiti essenziali di sicurezza di macchine e di impianti.

Ovviamente, possono essere oggetto di contrattazione le prestazioni qualitative e quantitative di un impianto o di una macchina.

Occorre segnalare che spesso il contratto fra le parti non riporta in modo esaustivo le caratteristiche e le prestazioni attese della cosa venduta.

In caso di contenzioso, il Giudice adito quasi sempre chiede al CTU la rispondenza degli impianti o del prodotto alle norme tecniche.

Le linee guida

La realizzazione delle macchine e degli impianti, oltre a essere oggetto delle norme tecniche *strictu sensu*, emanate da organismi di normazione, è stata ed è oggetto anche di altre norme.

Si tratta di documenti diversi, che possono essere elaborati da associazioni di categoria

di utilizzatori-costruttori e, in qualche caso, con il contributo delle ASL.

Alcuni di questi documenti hanno assunto, per il passato, la denominazione di linee guida o, più semplicemente, guida.

Il Testo unico, all'art. 2, comma 1, lettera z)⁷⁾, ha fornito la definizione di linee guida e ha regolamentato la procedura per la loro elaborazione e diffusione.

In precedenza, non esisteva una definizione univoca di linee guida, anche se il termine ricorreva già frequentemente nella documentazione dell'ISPESL, dell'INAIL, del CEI e dell'UNI.

È opportuno segnalare che l'ISPESL è stato in grado di avviare l'iter di elaborazione e di diffusione delle linee guida.

In sintesi, è iniziata l'opera di elaborazione e di diffusione ufficiale delle linee guida previste nel Testo unico.

Il compito di questa tipologia di documento è quello di "guidare" l'aplicazione collettiva delle norme giuridiche e tecniche, per la realizzazione degli impianti e delle macchine aventi i requisiti essenziali di sicurezza e di idoneità funzionale.

La classificazione delle linee guida

Visto il criterio di classificazione descritto dall'art. 2, lettera a), è possibile attribuire alle linee guida le caratteristiche di norme tecniche. Le linee guida conservano, quindi, la caratteristica di volontarietà propria delle norme tecniche. L'osservanza delle linee guida nella realizzazione delle macchine e degli impianti offre, al pari delle norme tecniche, una presunzione relativa e non assoluta che le macchine e gli impianti possiedono i requisiti essenziali di sicurezza e di idoneità funzionale.

Le linee guida CEI e UNI

Gli enti normatori CEI e UNI avevano emanato già prima del Testo unico alcune linee guida⁸⁾. Questi documenti assumono una

7) Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1, lettera z), ha definito le "linee guida" atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8) Anche se è una caratteristica ben nota delle pubblicazioni CEI e UNI, è opportuno richiamare l'attenzione sul processo di elaborazione delle linee guida e della forma di pubblicità di cui godono attraverso gli elenchi aggiornati tempestivamente, consultabili sui siti www.cei.com e www.uniweb.it.



PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo

ambiente
sicurezza

notevole rilevanza giuridica perché emesse da organismi di normazione e perché riconosciute ora anche dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il Testo unico ha definito il ruolo delle guide e fra queste è possibile includere anche le linee guida CEI e UNI, le quali derivano da un processo rigoroso di elaborazione e rappresentano un'interpretazione autentica delle norme dei due enti poiché guidano il destinatario delle norme tecniche per la loro stessa applicazione. Le linee guida, oltre a costituire una interpretazione autentica della norma, divulgano le risposte, elaborate dal CEI, ai quesiti posti dai destinatari della norma.

Con questa attività, può, quando lo ritiene opportuno, utilizzare questi pareri nella formazione delle linee guida.

In ultima analisi, le linee guida rappresentano regole di applicazione corretta delle norme tecniche e delle norme giuridiche relative. In ogni caso, tutte le linee guida assumono il

carattere di disciplina nel senso previsto dall'art. 43, comma 3, c.p., laddove ha definito la responsabilità (generica) per mancato osservanza di ordini e di discipline.

La rilevanza giuridica delle linee guida

La rilevanza giuridica delle linee guida CEI deriva essenzialmente dall'art. 43, c.p., e dall'art. 2087.

Ferma restando la volontarietà delle linee guida, è necessario sottolineare che l'osservanza delle linee guida offre la presunzione relativa di aver realizzato impianti e macchine che possiedono i requisiti essenziali di sicurezza di idoneità funzionale, sia sul piano civile sia sul piano penale.

In caso di sinistro alle persone, agli animali e alle cose, è possibile configurare una colpa generica laddove sia possibile dimostrare che l'osservanza delle linee guida avrebbe potuto incidere sulle cause del sinistro. ●

PROFESSIONI TECNICHE

NOVITÀ

STRESS LAVORO - CORRELATO
Come diagnosticare e correggere lo stress lavoro-correlato

di **P. Masciocchi**

Lo stress da lavoro-correlato è uno dei rischi più importanti per la salute dei lavoratori. In Europa un lavoratore su quattro è esposto al rischio; ed è inoltre emerso che tra il 50 e il 60 per cento delle giornate lavorative perse è dovuto allo stress. È facile, quindi, comprendere come la prevenzione dal rischio di stress lavoro-correlato sia indispensabile per migliorare l'efficienza lavorativa, abbattendo sia i costi sociali sia quelli aziendali. Per tali ragioni il Dlgs 81/2008, come modificato dal Dlgs 106/2009, ha previsto in relazione al rischio da stress lavoro-correlato una serie di obblighi molto precisi. Per rispondere a queste esigenze, nel volume si approfondiscono gli aspetti tecnici e giuridici dell'argomento mentre nel cd è a disposizione dell'utente un software di facile consultazione che consente di individuare i fattori di stress, suggerisce i rimedi, gli adempimenti da eseguire e contestualmente propone le formule da compilare per attuare gli obblighi di legge.

Pagg. 96 + CD-Rom - € 38,00

è disponibile anche nelle librerie professionistiche.
Prova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsote24ore.com

GRUPPO24ORE
La cultura del fare